



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 21/01/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 17/09/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/04/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni non maturate per l'importo, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, di complessivi € 892,13, oltre interessi legali e refusione delle spese di assistenza difensiva.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- la chiara distinzione in contratto tra componenti di costo *up-front* e componenti *recurring*;
- la non rimborsabilità dei costi relativi all'agente in attività finanziaria, il quale "per l'attività di promozione e di preistruttoria del prestito" ha percepito il compenso illustrato nel contratto, come risulta da fattura allegata agli atti *sub* all. 4;
- l'avvenuto rimborso, in sede di anticipata estinzione, degli interessi e della quota non maturata delle commissioni dovute "per l'attività di incasso rate e post erogazione pari ad € 343,40" in applicazione del criterio *pro rata temporis*;
- l'avvenuto rimborso altresì di € 600,00 per quote trattenute;
- la non diretta applicabilità nei rapporti tra privati della direttiva 2008/48 UE, richiamata nella sentenza c.d. *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva (data la serialità del contenzioso), comunque non provate.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente insiste con le proprie argomentazioni e precisa, con riferimento alle “*commissioni bancarie/gestione/intermediazione*”, che le stesse, essendo ricomprese in un'unica voce, non consentono l'individuazione degli oneri soggetti a maturazione nel tempo; inoltre rileva come l'intermediario non abbia fornito nessuna prova documentale volta a provare che l'importo sia stato realmente corrisposto all'intermediario, e/o e che le stesse debbano imputarsi ad attività *up-front* che ne giustifichino la non ripetibilità.

Richiama inoltre a sostegno delle proprie ragioni la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, che ripropone quanto affermato nella sentenza *Lexitor*, oltre ad alcune pronunce della giurisprudenza di merito. Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16*



della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi *up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che la commissione istruttoria e la commissione all'intermediario del credito hanno carattere *up front*, e dunque devono essere rimborsate in proporzione agli interessi, remunerando attività prodromiche alla conclusione del contratto (in termini cfr. Collegio di Bari, dec. n. 3024/2020; e n. 17225/2020). Con specifico riferimento alla commissione di intermediazione, il Collegio osserva come nell'operazione in esame sia intervenuto un agente in attività finanziaria, la cui attività è per legge circoscritta alla fase preliminare alla stipula del finanziamento (art. 128 *quater* TUB).

Hanno, invece, natura *recurring*, perché riferite alla fase di gestione del prestito, le commissioni a favore dell'intermediario per l'attività di post-erogazione, delle quali però la resistente ha già provveduto al rimborso in sede di conteggio estintivo secondo il criterio proporzionale lineare. Natura parimenti *recurring* hanno le spese amministrative forfettarie e le spese di notifica previste in contratto, in conformità alla posizione condivisa dei Collegi, che reputa tali, le voci di costo che includono le spese postali, potendo riguardare documenti da inviare (anche) nel corso della durata del rapporto, a meno che non siano un “di cui” delle spese di istruttoria; sicché, il rimborso delle stesse dovrà essere compiuto *pro rata temporis* (*ex plurimis*, v. Collegio di Bari, dec. n. 17225/2020 e Collegio di Bologna, dec. n. 9950/2020).

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:



durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	29
rate residue	43

TAN ▶	5,25%
-------	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	59,72%
in proporzione alla quota	37,48%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	b) comm.istruttoria (up front)	€ 246,24	€ 147,06	€ 92,30		€ 92
<input type="radio"/>	c) comm.att.post erogazior (recurring)	€ 574,56	€ 343,14	€ 215,36		€ 0
<input type="radio"/>	e) spese amm.forfettarie (recurring)	€ 80,00	€ 47,78	€ 29,99		€ 48
<input type="radio"/>	f) comm. interm. Credito (up front)	€ 1.152,00	€ 688,00	€ 431,80		€ 432
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0
tot rimborsi ancora dovuti						€ 572
interessi legali						si

La domanda avente ad oggetto il rimborso degli oneri erariali, invece, non può essere accolta, tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi che ritiene le imposte/oneri erariali non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

Anche la domanda di refusione delle spese legali non può essere accolta stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 572,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS